

IMPOSTE E TASSE

di **DON LORENZO SIMONELLI**

Contributi al turismo del PNRR, il turismo sociale forse ne è escluso

È stato introdotto un credito d'imposta e un contributo a sostegno del comparto. Tuttavia, il riferimento alle "imprese alberghiere" potrebbe implicare l'esclusione degli enti che operano in regime d'impresa nel cosiddetto turismo sociale.

Il PNRR e la relativa governance (D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito in L. 29.07.2021, n. 108) prestano attenzione all'ambito turistico, individuato come un motore per la ripresa. In particolare, la **Missione 1 - Componente 3** focalizza 2 obiettivi di particolare interesse per il mondo del cosiddetto turismo sociale: **rigenerare i borghi** attraverso la promozione della partecipazione alla cultura, il rilancio del turismo sostenibile e la tutela e valorizzazione dei parchi e giardini storici; rinnovare e modernizzare l'offerta turistica anche attraverso la **riqualificazione delle strutture** ricettive e il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi turistici strategici. I fondi destinati a supportare direttamente questi obiettivi sono significativi, senza dimenticare che il comparto turistico potrà indirettamente beneficiare anche di altri interventi e azioni, per esempio quelli per i trasporti e la viabilità: € 1,2 miliardi per l'attrattività dei **borghi**; € 0,3 miliardi per la valorizzazione **identità di luoghi**; € 1,79 miliardi per la competitività delle **imprese turistiche**. Per utilizzare da subito questi fondi il Governo ha adottato il D.L. 6.11.2021, n. 152 (in corso di conversione); l'art. 1 riconosce un credito d'imposta fino all'80% e un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese per le opere che hanno un significativo impatto in ordine alla qualità dell'offerta turistica, riqualificando le strutture ad essa dedicate; sono agevolati i seguenti interventi: incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica; eliminazione delle barriere architettoniche; interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e alcuni casi di nuova edificazione (art. 3, c. 1, lett. e.5), purché "funzionali alla realizzazione degli interventi di cui ai punti precedenti; realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle "aziende termali" di cui all'art. 3 L. 24.10.2000, n. 323; digitalizzazione del sistema turismo. L'art. 1 dispone anche in merito alle modalità per accedere al credito di imposta e al contributo (concessi secondo l' **ordine cronologico** delle domande), nonché alle possibilità di loro utilizzo (compensazione o cessione), e rinvia ad un decreto ministeriale " *contenente le modalità applicative per l'erogazione degli incentivi previsti dai commi 1 e 2, ivi inclusa l'individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini dei predetti incentivi* " (c.9).

Tuttavia, un punto della norma merita di essere subito segnalato, considerato che è ancora in fase di conversione e la questione può essere affrontata e corretta: nonostante il PNRR faccia riferimento all'ampio novero delle " *imprese turistiche* ", l'art. 1, c. 5, del Decreto restringe la platea beneficiari alle sole " **imprese alberghiere** " e riguardo alle attività extra alberghiere, alle sole **attività agrituristiche**.

Alla luce degli artt. 8, 9 e 12, D.Lgs. 23.05.2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo) parrebbe quindi che siano **escluse da questi interventi** previsti dal PNRR, per esempio, le imprese che gestiscono: case per ferie; ostelli per la gioventù; foresterie; centri di soggiorno studi; residenze d'epoca extralberghiera; rifugi escursionistici e alpini. Si tratta di una platea di soggetti che rappresenta una parte preziosa e importante del comparto turistico italiano, non raramente caratterizzata dal fatto di non focalizzare il fine dell' **ente gestore** sulla produzione di un lucro soggettivo (da distribuire al di fuori dell'attività), ma di privilegiare, semmai, una forma di lucro oggettivo da reinvestire in questa attività o in altre attività socialmente significative.

Il fatto che alcune di queste attività turistiche ricettive non possano essere condotte da soggetti di natura societaria (riguardo le **case per ferie**, ad esempio, le normative regionali chiedono che i titolari dell'attività siano enti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative, quali le associazioni, le fondazioni, gli enti ecclesiastici) non esclude che essi operino in **regime d'impresa** qualora l'attività sia svolta in forma organizzata e i servizi siano resi a fronte di veri e propri corrispettivi. A riprova del fatto che la gestione di queste attività ricettive extralberghiere si svolge in forma imprenditoriale, sta il fatto che si tratta di operazioni comunque **rilevanti ai fini Iva** anche per gli enti privati non societari (gli enti gestori devono essere dotati di partita IVA e devono acquisire il codice Ateco, per esempio 55.20.40 per le case per ferie). Non è, invece, richiesto che l'attività turistica extralberghiera sia l'unica svolta dall'ente gestore, ben potendo svolgere altre attività, come quella **scolastica, educativa oppure di religione o culto** (per gli enti ecclesiastici).

Vi è, dunque, il timore che la scelta dell'art. 1 D.L. 152/2021 di ammettere tra i soggetti che gestiscono attività ricettive turistiche e che possono beneficiare di questi significativi aiuti finanziari le sole " **imprese alberghiere** " (invece che le " **imprese turistiche** " ricettive), oltre alle sole attività di agriturismo, comporterà l'esclusione del turismo sociale da queste misure di rilancio. Tanto più che già altre normative hanno riconosciuto contributi al settore turistico